

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Della **U.S.B. Pubblico Impiego**, in persona del legale rappresentante pro tempore, signora Paola Palmieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Antonino Peraino

Contro **l'Agenzia delle Entrate** con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d

PREMESSO

- Con ricorso ex art. 28 Legge n. 300/70 l'associazione sindacale istante ha adito il tribunale civile di Cagliari, sezione lavoro, chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari per condotta antisindacale per avere, la stessa, violato l'art. 4 della legge n. 300/70.

In particolare, con il ricorso proposto è stata dedotta l'antisindacalità del comportamento dell'Agenzia consistente nell'aver installato presso la sede del Centro di Assistenza Multicanale di Cagliari, due software, "CCPulse" e "Cognos", mediante i quali si realizza il controllo a distanza dei lavoratori.

L'installazione dei predetti software era avvenuta sia in violazione del citato art. 4 Legge n. 300/70 sia delle norme contrattuali in tema di informazione, concertazione e consultazione;

- Nelle more della definizione del giudizio di cui sopra è peraltro ripresa la trattativa con la scrivente organizzazione sindacale finalizzata all'accordo previsto dall'art. 4, 2° comma, Legge n. 300/70 e l'Amministrazione ha proceduto alla disinstallazione dei due software di cui sopra;
- Con decreto n. 3 del 15 Marzo 2011 il tribunale adito ha dichiarato cessata la materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

In particolare, con la pronuncia di cui sopra, il giudice adito ha osservato quanto segue: **"Non pare potersi dubitare, infatti, del carattere – quanto meno dell'applicativo del <CCPulse> - di strumento di controllo a distanza. Deve infatti intendersi per tale qualsiasi apparecchiatura che consenta la vigilanza sulla prestazione lavorativa in atto – e quindi in tempo reale – da parte di un controllore assente o comunque distante, insomma occulto... A nulla rileva la circostanza... che lo scopo di tali dispositivi di rete non sia quello di controllare a distanza i lavoratori, ma piuttosto quello di analizzare l'andamento del servizio, per migliorarlo... (il) secondo comma dell'art. 4 Statuto... non richiede che gli strumenti siano finalizzati esclusivamente al monitoraggio costante ed occulto dell'operato dei lavoratori... ma prevede che siano dovuti ad esigenze organizzative e produttive..."**.

- Risulta alla scrivente associazione sindacale che presso i Centri di Assistenza Multicanale dell'Agenzia dislocati in tutto il territorio nazionale sono installati e in funzione entrambi i software "CCPulse" e "Cognos", mediante i quali è possibile esercitare un controllo a distanza dei lavoratori;
- Peraltro l'installazione dei predetti software è stata disposta in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/70 e delle stesse prerogative sindacali in tema di informazione preventiva, consultazione e concertazione con la scrivente organizzazione sindacale;

Tutto ciò premesso, si

DIFFIDA

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d, in persona del legale rappresentante pro tempore, a disattivare nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, i software "CCPulse" e "Cognos" presso la sede e tutti gli uffici dell'Agenzia, se già installati, o, in caso contrario, a non installarli.

Con avvertenza che in caso contrario sarà proposto ricorso ex art. 28 Legge n. 300/70 presso la competente autorità giudiziaria.

Per la USB Pubblico Impiego

Paola Palmieri